

Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: n. Verbali Organo di Revisione
N. Documento: 6/2023

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese
Verbale N: 6/2023
Data della seduta istruttoria: 04/04/2023 Luogo seduta Sede revisore
Ora Inizio seduta: 12:30 Ora Fine seduta: 16:50

Verbale n. 6 del 04/04/2023

Oggetto: Parere in merito alla PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA del 04 /04/2023 ad oggetto: "Esecuzione sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, n. 1703/2022 Reg. Prov. Coll., resa all'esito del giudizio iscritto al n. 251/2022, giusta Ricorso presentato da Angelo Eugenio Capano rappresentato e difeso da se stesso c/ il Comune di Guardia Piemontese, per l'ottemperanza del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 131/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020. Riconoscimento debito fuori bilancio.". L'organo di revisione ha esaminato la documentazione più avanti elencata

PRESENTA

Il seguente parere



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular professional stamp. The stamp is from the 'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COSENZA' and includes the name 'SAVERIO CARLO GRECO' and the number 'N. 484/A'. The signature is written in a cursive style.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.6..... Data04/04/2023.....	OGGETTO: Parere in merito alla PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA del 04 /04/2023 ad oggetto: “Esecuzione sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, n. 1703/2022 Reg. Prov. Coll., resa all’esito del giudizio iscritto al n. 251/2022, giusta Ricorso presentato da Angelo Eugenio Capano rappresentato e difeso da se stesso c/ il Comune di Guardia Piemontese, per l’ottemperanza del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 131/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020. Riconoscimento debito fuori bilancio.”
---	---

L’anno 2023, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 12.30, l’organo di revisione economico-finanziaria ha tenuto l’attività istruttoria necessaria ad esprimere il proprio parere **in merito alla PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA del 04 /04/2023 ad oggetto: “Esecuzione sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, n. 1703/2022 Reg. Prov. Coll., resa all’esito del giudizio iscritto al n. 251/2022, giusta Ricorso presentato da Angelo Eugenio Capano rappresentato e difeso da se stesso c/ il Comune di Guardia Piemontese, per l’ottemperanza del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 131/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020. Riconoscimento debito fuori bilancio.”**

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene deliberato di riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, dell’importo complessivo di € 1.630,32 scaturente dall’ottemperanza della sentenza n. 1703/2022 del TAR Calabria, Sez. II, per l’esecuzione del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 13 1/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020, tutte definitivamente esecutive, a completa definizione del giudizio di ottemperanza in parola;

PREMESSO

Che già in data 30/03/2023 l’Organo di Revisione esprimeva proprio parere sulla proposta di delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio di che trattasi.

Con Verbale 4/2023 si evidenziava che gli Uffici avevano previsto l’erronea copertura della spesa di che trattasi, avendo istruito l’impegno conseguente “sul capitolo 302 missione 03 progr. 01 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio provvisorio”, con ciò replicando una prassi su cui già il passato erano state mosse riserve ad opera dell’Organo di Revisione. Si osservava di conseguenza che, non essendo citata nella proposta di deliberazione idonea copertura della spesa riconosciuta, e essendo stato fornito alcun prospetto

riepilogativo degli equilibri di bilancio elaborato sulla base degli effetti del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si riteneva non assolto il combinato disposto dell'art. 194, comma 3 e 193 comma 3, circa permanenza degli equilibri di bilancio a seguito del riconoscimento del debito di che trattasi.

L'Organo di Revisione richiamava quindi una serie di rilievi e irregolarità oggetto di precedenti verbali nella materia di che trattasi ed esprimeva parere non favorevole all'assunzione della proposta di che trattasi. Refertava quindi il Consiglio Comunale la Grave Irregolarità IRR13/2023.

VISTA

La nuova proposta di delibera recapitata via PEC in data 04/04/2023, con cui il Commissario ad Acta "**Individuate** le voci del bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2023 e reperito l'importo complessivo quantificato in euro 1.798,27 sul seguente capitolo: capitolo 302 missione 03 progr. 01, che presenta la necessaria copertura finanziaria, accogliendo le osservazioni del Revisore dei conti di cui al parere n. 4 del 30.03.2023 espresso sulla proposta commissariale n. 01 del 23.03.2023 trasmessa con nota prot. n. 1920 del 24.03.2023;

Dato atto che non risulta necessaria alcuna variazione di bilancio, stante il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del Tuel (allegato 1);"

Delibera

- 1) Di riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo di € 1.630,32 scaturente dall'ottemperanza della sentenza n. 1703/2022 del TAR Calabria, Sez. II, per l'esecuzione del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 131/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020, tutte definitivamente esecutive, a completa definizione del giudizio di ottemperanza in parola;
- 2) Di impegnare all'uopo la somma complessiva di euro 1.630,32 a favore del creditore Angelo Eugenio Capano da Belvedere Marittimo e la somma presuntiva di euro 167,95 in favore del sottoscritto Commissario ad Acta, avv. Cinzia Sandulli sul capitolo 302 missione 03 progr. 01 del bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2023, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- 3) Di dare atto che non risulta necessaria alcuna variazione di bilancio, ed altresì del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del Tuel;

OSSERVATO

Sulla base della documentazione acquisita agli atti dell'istruttoria di questo parere:

- in relazione al riconoscimento di legittimità dei debiti, quanto segue:
La proposta di delibera dispone di riconoscere un debito fuori bilancio di € 1.603,32.

La proposta di delibera dispone poi l'impegno della spesa di € 1.603,32 per come sopra riconosciuta e di € 167,95 (per il compenso del Commissario ad Acta) sul capitolo 302 missione 03 progr. 01 del bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2023, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

La proposta di delibera da poi atto del permanere degli equilibri di bilancio, ex art 193, comma 3 del TUEL, non risultando alcuna variazione di bilancio.

- in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei mezzi di finanziamento, quanto segue:

La nuova proposta di delibera reca il prospetto riepilogativo degli equilibri di bilancio del periodo 2022-2023-2024.

RICHIAMATI

I rilievi e le irregolarità già richiamate dall'Organo di Revisione nel Verbale 4/2023 circa la gestione dei crediti di natura commerciale, la gestione delle procedure esecutive passive, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per sentenze dell'autorità giudiziaria, la gestione dei contenziosi legali, la mancata esibizione di documenti essenziali per valutare la legittimità dei provvedimenti assunti, la gestione del bilancio provvisorio, oggetto di vari verbali dell'Organo di Revisione, tra cui: Verbale 9/2022, Verbale 33/2022, Verbale 29/2022, Verbale 27/2022.

Il Verbale 25/2022, con cui l'Organo di Revisione esprimeva parere non favorevole all'approvazione del Bilancio preventivo 2022-2024, avendo rilevato che il bilancio non era stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge e che mancava di coerenza interna, congruità e attendibilità della previsioni di bilancio.

Il Verbale 28/2022, con cui l'Organo di Revisione esprimeva parere non favorevole sull'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022.

Richiamata la PEC indirizzata al Responsabile Settore Finanziario in data 21/11/2022, con cui si chiedeva informativa urgente sui provvedimenti di riequilibrio necessari, priva finora di alcun riscontro.

Richiamate, infine, le valutazioni già espresse dall'Organo di Revisione sugli equilibri di bilancio dell'Ente nel Verbale 30/2022, che di seguito si riportano:

Già in sede di approvazione del Bilancio 2022-2024 (si richiama il verbale dell'Organo di Revisione n. 25 del 08/09/2022 per il parere sul Bilancio di Previsione 2022-2024) l'Organo di Revisione ha verificato che il bilancio non è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, per effetto della violazione dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; In quella sede l'Organo di Revisione ha quindi rilevato la mancanza di coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Il parere dell'Organo di Revisione era stato indotto, in particolare, dalle previsioni di cassa, di cui si sollecitava un'adeguata verifica in sede di salvaguardia degli equilibri, in particolare per i seguenti incassi e pagamenti: IMU da recupero, IMU da autoliquidazione, Sanzioni amministrative, Spese legali.

Nessun intervento su tali poste è stato operato in sede di salvaguardia e, successivamente, in data 21.11.2022 l'Organo di Revisione prendeva visione della determina n. 312 del 10.11.2022 del Responsabile della Polizia locale e richiedeva immediatamente al Responsabile del Settore Finanziario un'informativa urgente sui provvedimenti che lo stesso intendeva assumere in relazione agli obblighi previsti dall'art. 15 del Regolamento di contabilità dell'Ente e dall'art 147 TUEL. Nessun riscontro in merito è finora giunto all'Organo di Revisione.

Al momento in cui questo parere viene reso, sulla base delle informazioni acquisite dall'Organo di Revisione, non può ritenersi significativo, ai fini del materiale rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il prospetto degli equilibri da ultimo trasmesso dal Settore Finanza, atteso che in esso sono contenute le previsioni di entrata su cui l'Organo di Revisione ha espresso ab origine le sue riserve, rivelatesi poi in parte confermate dai successivi atti amministrativi assunti dall'Ente, in particolare in materia di entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada. Tanto più che la variazione di bilancio n. 14 del 23/11/2022 riporta una riduzione di risorse d'entrata previste da trasferimenti di pubbliche amministrazioni, senza che di tale circostanza sia fornito alcun dettaglio informativo.

CONSIDERATO

Che nel predisporre la nuova versione dell'atto deliberativo gli Uffici non hanno in alcun modo riscontrato il rilievo mosso dall'Organo di Revisione nel Verbale 4/2023 circa l'Irregolarità IRR13/2013, di fatto omettendo ancora una volta informazioni essenziali per poter valutare eventuali responsabilità per il danno arrecato all'Ente con la negligente gestione del contenzioso di che trattasi e del conseguente pagamento.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere NON FAVOREVOLE all'atto deliberativo in oggetto, ritenendo non significativo il prospetto trasmesso degli equilibri di bilancio per le ragioni già esposte in Verbale 30/2022 e per non avere documentato l'Ente le esatte circostanze che avrebbero giustificato il ritardo nel pagamento dell'obbligazione accertata in sede giudiziale e il conseguente aggravio economico. Si richiama il referto già rimesso alla valutazione del Consiglio Comunale con Verbale 4/2023 e missiva PEC al Presidente del Consiglio Comunale del 03/04/2023.

L'attività istruttoria si è conclusa alle ore 16.50

Il presente parere è stato reso nello stesso giorno della data di trasmissione della proposta.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Allegato:

Verbale 4/2023

Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: n. Verbali Organo di Revisione
N. Documento: 4/2023

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese
Verbale N: 4/2023
Data della seduta istruttoria: 30/03/2023 Luogo seduta Sede revisore
Ora Inizio seduta: 17:00 Ora Fine seduta: 19:30

Verbale n. 4 del 30/03/2023

Oggetto: Parere in merito alla PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 01 del 24 /03/2023 ad oggetto: "Esecuzione sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, n. 1703/2022 Reg. Prov. Coli., resa all'esito del giudizio iscritto al n. 251/2022, giusta Ricorso presentato da Angelo Eugenio Capano rappresentato e difeso da se stesso ci il Comune di Guardia Piemontese, per l'ottemperanza del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dai Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 131/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020. Riconoscimento debito fuori bilancio.". L'organo di revisione ha esaminato la documentazione più avanti elencata

PRESENTA

Il seguente parere



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular professional stamp. The stamp contains the text: "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COSENZA - N. 484/A" and "SAVERIO CARLO GRECO". The signature is written in a cursive style.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.4..... Data30/03/2023.....	OGGETTO: Parere in merito alla PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 01 del 24 /03/2023 ad oggetto: “Esecuzione sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, n. 1703/2022 Reg. Prov. Coli., resa all’esito del giudizio iscritto al n. 251/2022, giusta Ricorso presentato da Angelo Eugenio Capano rappresentato e difeso da se stesso ci il Comune di Guardia Piemontese, per l’ottemperanza del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dai Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 131/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020. Riconoscimento debito fuori bilancio.”
---	---

L’anno 2023, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 17.00, l’organo di revisione economico-finanziaria ha tenuto l’attività istruttoria necessaria ad esprimere il proprio parere **in merito alla PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 01 del 24 /03/2023 ad oggetto: “Esecuzione sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, n. 1703/2022 Reg. Prov. Coli., resa all’esito del giudizio iscritto al n. 251/2022, giusta Ricorso presentato da Angelo Eugenio Capano rappresentato e difeso da se stesso c/ il Comune di Guardia Piemontese, per l’ottemperanza del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dai Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 131/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020. Riconoscimento debito fuori bilancio.”**

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene deliberato di riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, dell’importo complessivo di € 1.630,32 scaturente dall’ottemperanza della sentenza n. 1703/2022 del TAR Calabria, Sez. II, per l’esecuzione del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 13 1/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020, tutte definitivamente esecutive, a completa definizione del giudizio di ottemperanza in parola;

PREMESSA

La natura soggettiva del commissario ad acta essere quella (esclusivamente) di ausiliario del giudice, non potendo riconoscere al commissario ad acta, nemmeno in via “aggiuntiva”, la natura di organo straordinario dell’amministrazione.

La natura di ausiliario del giudice del commissario ad acta non viene meno nel caso in cui per dare esecuzione alla decisione del giudice, debba adottare atti amministrativi, anche di natura provvedimento, effettuando in luogo dell'amministrazione inadempiente, valutazioni e scelte normalmente rientranti nell'esercizio del potere discrezionale della stessa, né tantomeno ricorre un'ipotesi di trasferimento dei poteri medesimi (dall'amministrazione al commissario).

Il fondamento del potere esercitato dal commissario ad acta difatti non è il medesimo del potere di cui è titolare l'amministrazione, poiché il primo si colloca nella decisione del giudice, il secondo nella norma che lo attribuisce all'amministrazione; il primo ha la sua "giustificazione funzionale" nell'effettività della tutela giurisdizionale, conferendo alla parte vittoriosa in giudizio quella attribuzione che risulta soddisfacente della propria posizione giuridica per la cui tutela essa ha agito; il secondo, nella cura dell'interesse pubblico che costituisce, al contempo, fondamento genetico dell'attribuzione e funzionalizzazione dell'esercizio del potere.

Dunque nessuna deroga al procedimento amministrativo, per come regolamentato dalla legge, è prevista per l'operato del Commissario ad acta; in particolare, ai fini della possibilità per il Commissario ad acta di poter provvedere ad un eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., lo stesso (ausiliario del giudice) è tenuto ad acquisire il parere dell'Organo di revisione contabile, non potendo prescindere dall'apposito onere procedurale prescritto dall'art. 239 del T.U.E.L.

PREMESSO

Le somme liquidate dal Commissario ad Acta in esecuzione della sentenza TAR Calabria - Sez.II° n. 1703/2022 sono così distinte:

- 1) onorari, spese ed accessori di legge come da condanna da sentenze G.d.P.: 968,68;
- 2) onorari, spese ed accessori di legge come da condanna Tar: 661,64.

Circa la copertura di bilancio per la liquidazione delle spese di che trattasi, il Commissario ad Acta testualmente afferma:

"Rilevato che la somma complessiva di € 1.630,32 costituisce debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett a) del D.lgs. n. 267/2000"

Sulla base di tali premesse, il Commissario ad Acta, con propria delibera n. 1 del 24/03/2023, giunta all'Organo di Revisione in pari data dispone per come segue:

DELIBERA

1) Di riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo di € 1.630,32 scaturente dall'ottemperanza della sentenza n. 1703/2022 del TAR Calabria, Sez. II, per l'esecuzione del giudicato formatosi relativamente alle sentenze n. 71/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 26.02.2018; n. 111/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 23.04.2018; n. 13 1/2018 — emessa dal Giudice di Pace di Cetraro in data 25.06.2018; n. 28/2020 — emessa dal Giudice di Pace di Paola già di Cetraro in data 20.10.2020, tutte definitivamente esecutive, a completa definizione del giudizio di ottemperanza in parola;

2) Di impegnare all'uopo la somma complessiva di euro 1.630,32 a favore del creditore Angelo Eugenio Capano da Belvedere Marittimo e la somma presuntiva di euro 167,95 in favore del sottoscritto Commissario

ad Acta, avv. Cinzia Sandulli sul capitolo 302 missione 03 progr. 01 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio provvisorio;

3) Di liquidare per la causale indicata in premessa la somma di euro 1.630,32 a favore del ricorrente Angelo Eugenio Capano nato a Reggio Calabria il 20 ottobre 1964 e residente in Belvedere Marittimo Piazzale Ferrovia, 15 - regime ordinario - C.F.: CPN NLG 64R20 H224M Iban IT 26 U030 6980 6231 00000002797a totale soddisfo del credito vantato;

4) Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria di procedere con immediatezza e massima priorità ad effettuare il pagamento con bonifico bancario delle somme sopra indicate, dando contestuale comunicazione dell'avvenuto pagamento al ricorrente ed al sottoscritto Commissario ad Acta;

5) Di disporre al Tesoriere, nel caso di mancata liquidità, che lo stesso provveda con priorità al pagamento della somma riconosciuta con il presente provvedimento;

6) Di incaricare l'Ufficio di Segreteria del comune di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Regione Calabria ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;

7) Di incaricare, altresì, l'ufficio di Segreteria del comune di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, al Sig. Sindaco ed al Sig. Presidente del Consiglio comunale;

8) di chiedere la pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 Cs. m. e i;

9) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000 e s. m. e i;

OSSERVATO

Sulla base della documentazione acquisita agli atti dell'istruttoria di questo parere:

- in relazione al riconoscimento di legittimità dei debiti, quanto segue:
La delibera dispone di riconoscere un debito fuori bilancio di € 1.603,32.

La delibera dispone poi l'impegno della spesa di € 1.603,32 per come sopra riconosciuta e di € 167,95 (per il compenso del Commissario ad Acta) sul *capitolo 302 missione 03 progr. 01 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio provvisorio.*

Nessuna copertura finanziaria è stata assicurata all'impegno di spesa non essendo stata predisposta alcuna variazione di bilancio che, è bene precisare, avrebbe dovuto operare in variazione degli importi della seconda annualità del bilancio pluriennale 2022-2024.

E' di certo pacifico che il Commissario ad Acta possa sostituirsi al Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo che ritiene di dovere riconoscere, ma è parimenti pacifico che debba operare in conformità all'art. 194 TUEL, dando atto del permanere degli equilibri di bilancio, ex art 193, comma 3 del TUEL, indicando quindi le economie di spese e le entrate destinate alla copertura del debito fuori bilancio, ovvero provvedendo ai sensi dell'art. 194 comma 4 del TUEL.

- in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei mezzi di finanziamento, quanto segue:
Considerato che non viene citata nella proposta di deliberazione alcuna copertura della spesa riconosciuta e che non è stato fornito alcun prospetto riepilogativo degli equilibri di bilancio elaborato

sulla base degli effetti del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si ritiene non assolto il combinato disposto dell'art. 194, comma 3 e 193 comma 3, circa permanenza degli equilibri di bilancio a seguito del riconoscimento del debito di che trattasi.

RICHIAMATO

Il Verbale n. 9/2022, contenente il Rilievo 09/2022 sulla gestione critica dei pagamenti dei debiti di natura commerciale, per effetto di incerta gestione delle procedure esecutive passive.

Il Verbale 33/2022, contenente l'Irregolarità di gestione IRR10/2022, per la violazione dell'art 193 TUEL "per avere omesso l'Ente di documentare l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio necessari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio venuti a conoscenza dell'Organo di Revisione con il verbale di insediamento del Commissario ad Acta per il giudizio relativo alla Sentenza di ottemperanza TAR Calabria Catanzaro — Sezione Seconda- n. 00953/ 2021 Reg. Prov. Coll., pubblicata 11.05.2021 e dell'Ordinanza TAR Calabria - Catanzaro — Sezione Seconda - n. 02114/2022 Reg. Prov. Coli, pubblicata il 21.11.2022".

L'Irregolarità IRR10/2022 è stata peraltro refertata sulla base del rilievo secondo cui "proprio la gestione critica dei contenziosi legali aveva indotto in passato l'Organo di Revisione a raccomandare una ricognizione dei carichi pendenti in cui è coinvolto l'Ente, rinnovata nella comunicazione inviata via PEC in data 25.10.2022 ad oggetto "Richiesta aggiornamenti situazione contenzioso legale", a cui non è mai giunto alcun riscontro da parte dell'Ente."

Si concludeva il Verbale 33/2022 con l'invito ad assumere ogni ulteriore iniziativa utile a risolvere le criticità rilevate, quale, per la soluzione dell'irregolarità segnalata IRR10/2022, l'invito al Sindaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente, a richiedere i certificati carichi pendenti dell'Ente presso il tribunale di Paola, il TAR Calabria e il Consiglio di Stato, provvedendo poi gli Uffici all'aggiornamento della relazione sul contenzioso alla data del 31/12/2022. Non risulta all'Organo di Revisione che il Referto del Verbale 33/2022 sia mai giunto all'attenzione del Consiglio Comunale, né che il Sindaco abbia dato alcun seguito alla raccomandazione dell'Organo di Revisione.

Il Verbale 29/2022, contenente l'annotazione ANN24/2022, circa le rilevate criticità nelle modalità operative di apertura dei conti a inizio di esercizio provvisorio, conseguente alla Segnalazione 70VI/11. In quella sede l'Organo di Revisione aveva consigliato di adottare a inizio periodo di esercizio provvisorio una delibera di Giunta (o una determina del responsabile competente) con l'approvazione del PEG provvisorio, coincidente con i dati del secondo periodo del bilancio triennale approvato nell'esercizio precedente. Le evidenze offerte dalla proposta di delibera 1 del 24/03/2023 del Commissario ad Acta, nella parte in cui si impegna "il capitolo 302 missione 03 progr. 01 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio provvisorio", confermano la criticità a suo tempo rilevata.

Il Verbale 27/2022, relativo, tra l'altro, al riconoscimento fuori bilancio di altre partite connesse all'ottemperanza a sentenze del TAR per la cifra di 117.965,20. Già in quella sede denunciavano le gravi difficoltà incontrate dall'Organo di Revisione nel reperimento della documentazione processuale, onde potere verificare la diligenza degli Uffici dell'Ente e l'utilità per l'Ente delle condotte seguite.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere NON FAVOREVOLE all'atto deliberativo in oggetto

REFERTA

La **Grave Irregolarità IRR13/2023**: L'Ente ha tardivamente riconosciuto debiti fuori bilancio per sentenze esecutive relative a pagamenti disposti dall'Autorità Giudiziaria ed eseguiti solo in ottemperanza a giudizi intentati dai creditori avanti il TAR per l'ottemperanza. Nel riconoscere tali debiti l'Ente non ha in alcuna occasione fornito evidenza d'aver condotto un'analisi della diligenza tenuta dagli Uffici nella condotta processuale – in ogni grado di giudizio - in materia di: tempestiva attivazione delle procedure di cassa (verifica disponibilità) al momento della notifica degli atti giudiziari preliminari, tempestiva attivazione delle procedure contabili per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la verifica dei relativi equilibri, verifica della legittimità delle pretese ed eventuali costituzioni per opposizione all'esecuzione.

Nel caso oggetto di questo parere, il contenzioso avanti il Giudice di Pace per l'esecuzione del credito risale agli esercizi 2018 e 2020 e il giudizio di ottemperanza è iniziato nel 2022. Dalla data di insediamento di quest'Organo di Revisione nel luglio 2020 ad oggi, l'Ente ha sempre avuto disponibilità di cassa sui propri conti correnti di Bancoposta, oltre che sul c/c di Tesoreria. Inoltre, ha dato corso a numerose delibere di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze esecutive, ma non di quelle che qui interessano. Sembra dunque assai difficile ricorrere alle ragioni che hanno potuto indurre gli uffici ad ignorare l'azione esecutiva del creditore, di importo assai modesto, pari ad € 968,68. Appare pure improbabile che si possa dimostrare l'utilità per l'Ente, o la forza maggiore, per l'aggravio di € 661,64 per il giudizio di ottemperanza e di € 167,95 per il compenso del Commissario ad Acta. Si ritiene, anzi, che sia configurabile l'ipotesi di danno erariale per condotta negligente dei funzionari preposti alla programmazione delle esigenze di cassa per l'esecuzione delle sentenze di condanna e alle procedure contabili di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Nel caso che qui interessa il danno erariale è stimabile in € 829,59. Risulta certamente superiore per i riconoscimenti analoghi fatti in precedenza e oggetto dei vari rilievi e referti già richiamati.

Si invita ancora una volta l'Ente ad effettuare una ricognizione completa dei contenziosi in corso, ad aggiornare lo stanziamento del proprio Fondo per i contenziosi in corso, a costituire quindi i presupposti per la pronta esecuzione delle obbligazioni di pagamento disposte dall'autorità giudiziaria, assicurando al contempo i prescritti equilibri di bilancio.

L'attività istruttoria si è conclusa alle ore 19.30

Il presente parere è stato reso in n. 4 giorni lavorativi (successivi alla data di trasmissione della proposta).

L'organo di revisione economico-finanziaria